



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1824

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico

*(Nuovo testo)*

N. 53 – 23 settembre 2020



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1824

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la  
valorizzazione delle attività del settore florovivaistico

*(Nuovo testo)*

N. 53 – 23 settembre 2020

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ARTICOLI 1-19 .....</b>	<b>- 3 -</b>



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	1824 Nuovo testo
<b>Titolo:</b>	<b>Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico</b>
<b>Iniziativa:</b>	parlamentare in prima lettura alla Camera
<b>Relatrici per la Commissione di merito:</b>	Loss (Lega) Gadda (IV)
<b>Commissione competente:</b>	XIII Commissione

---

### PREMESSA

La proposta, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

La proposta non è corredata di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dalle modifiche intervenute durante l'esame in Commissione (XIII Agricoltura)<sup>1</sup>.

Nella presente Nota sono analizzate le sole disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

### ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

#### **ARTICOLI 1-19**

**Le norme** istituiscono un Programma finalizzato all'adozione, nell'ambito dell'offerta formativa della scuola dell'obbligo, di percorsi didattici aventi il fine di sensibilizzare i giovani sulla rilevanza delle tematiche ambientali e, nello specifico, sull'importanza di un'adeguata presenza del verde in ogni contesto, sia esso rurale o urbano. Il programma viene adottato con decreto del Ministro dell'istruzione.

Con intesa in Conferenza Unificata sono previsti i requisiti professionali che gli operatori del settore florovivaistico devono possedere al fine dell'esercizio dell'attività<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Cfr. seduta del 10 settembre 2020.

<sup>2</sup> Tali requisiti fanno riferimento ad una capacità professionale comprovata dalla prestazione di attività lavorativa per un periodo di almeno tre anni presso un'azienda che esercita le medesime attività, oppure al possesso di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o dalla

Nell'ambito del Piano Nazionale per il settore florovivaistico<sup>3</sup>, il Ministro delle politiche agricole (di seguito: Ministro) bandisce concorsi di idee per aziende e giovani diplomati in discipline attinenti il florovivaismo<sup>4</sup> (articolo 2).

Si prevede l'individuazione<sup>5</sup> dei siti regionali atti all'istituzione di piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo e dei collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.

Le Regioni possono prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti quali i chioschi su strada qualora le attività in essi esercitate siano ormai obsolete o non più redditizie, al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e piante.

Le detrazioni previste all'articolo 1, comma 12, della legge n. 205/2017, si applicano altresì, fino ad un ammontare complessivo di 500 euro annui per nucleo familiare, per l'acquisto di fiori e piante da interno (articolo 3).

La norma richiamata prevede per il 2020 la detrazione del 36% sulle spese documentate - fino a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo - per interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La relazione tecnica ha stimato oneri per la detrazione pari a 0,5 milioni nel 2020, a 5,8 nel 2021 e a 3,6 milioni annui dal 2022 al 2030 ed effetti correlati alla spesa indotta (maggiore IVA, IRPEF, IRES e IRAP).

Viene poi individuata la nozione di attività agricola florovivaistica (articolo 4).

Le regioni possono individuare distretti florovivaistici quali ambiti territoriali o zone vocate o storicamente dedicate, al fine di beneficiare dei regimi di premialità propri dei Fondi per lo sviluppo rurale, adeguando altresì i contenuti dei piani di gestione del territorio locali ai fini della loro corretta applicazione. Nei distretti sono previste azioni pubbliche finalizzate alla salvaguardia delle aziende florovivaistiche con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari. Inoltre, ai distretti florovivaistici sono equiparate le aree agricole coerenti con i contenuti dei piani di gestione del territorio locali, aventi valenza di piano paesaggistico, destinate all'attività vivaistica da almeno dieci anni.

Nelle aree destinate alle attività florovivaistiche sono possibili interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e

---

Regione. In ogni caso è previsto il possesso dell'attestato di partecipazione a corso di formazione professionale abilitante istituito o riconosciuto a livello regionale o della laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti o dal diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti

<sup>3</sup> di cui all'articolo 9, sui cui *infra*.

<sup>4</sup> I bandi sono finalizzati all'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici per lo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, nonché a premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane totalmente eco-sostenibili, atte a rendere esteticamente apprezzabili luoghi sguarniti, e a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

<sup>5</sup> Con intesa in Conferenza unificata, per macroaree e all'interno del Piano nazionale per il settore florovivaistico, distintamente per le aree nord, centro, sud, oltre che per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio.

idrogeologico. Inoltre, nei distretti in esame possono essere favorite anche attività come gli agriturismi (articolo 5).

È istituito un Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento, promozione e valorizzazione del settore.

Tra le funzioni del Tavolo vi sono quelle di coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali, di promozione di progetti innovativi e nel campo della ricerca, e di elaborazione di progetti specifici da attivare con la creazione di fondi dedicati al settore.

Inoltre, il Tavolo esercita un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del Ministero Ministro delle politiche agricole (di seguito: "Ministero") e, in particolare, esprime pareri, formula proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie e contribuisce alla redazione e all'approvazione del Piano nazionale del settore florovivaistico.

I componenti del Tavolo durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Ministero.

Fino alla data di entrata in vigore della legge e all'insediamento dell'istituendo Tavolo restano in carica i componenti del tavolo istituito con D.M. n. 18353 del 14 dicembre 2012 (si rammenta che ai sensi del citato decreto<sup>6</sup> al tavolo partecipano 62 componenti e la partecipazione al tavolo tecnico "non comporta alcun onere per la finanza pubblica")

La composizione del tavolo prevede la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente, dell'economia, dell'Agenzia delle dogane, delle regioni e province autonome, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, rappresentanti dei mercati generali all'ingrosso, delle associazioni di categoria del commercio e della grande distribuzione organizzata e dei collegi e degli ordini professionali per un totale di 41 membri (comma 4).

Inoltre, la partecipazione è estesa in particolari casi a osservatori ai rappresentanti dei consorzi nazionali, dei mercati nazionali, dei distretti nazionali dei sindacati dei lavoratori, dell'AGEA, dell'ISMEA, dell'ISTAT, del CREA, del CNR, dell'ENEA, della Società di ortoflorofruitticoltura italiana, delle Università competenti (comma 5). Il Tavolo può avvalersi anche di gruppi di lavoro interni (comma 6).

Ai partecipanti del Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. Inoltre, l'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nell'ambito del Tavolo vengono istituiti due organismi: l'Osservatorio per i dati statistici ed economici e l'Osservatorio del vivaismo ornamentale frutticolo e del verde urbano e forestale. I due organismi hanno un numero massimo di 10 componenti, scelti tra i partecipanti al Tavolo e ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.

L'Osservatorio per i dati statistici ed economici ha il compito di raccogliere i dati del settore florovivaistico, con particolare riferimento alle importazioni ed esportazioni, con relativo inserimento nel Piano nazionale del

---

<sup>6</sup> <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5860>

settore florovivaistico. Gli stessi dati sono aggiornati ogni tre anni e riguardano l'evoluzione delle superfici divise per la tipologia di produzione, il numero degli addetti, i prezzi e l'andamento di mercato, i volumi di importazione ed esportazione.

L'Osservatorio del vivaismo ornamentale frutticolo e del verde urbano e forestale si occupa del rilievo delle questioni relative alla produzione di piante ornamentali e forestali e alla realizzazione e manutenzione degli spazi a verde per la qualità della vita, il contributo alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per l'aumento della sostenibilità degli insediamenti urbani e produttivi. Inoltre, esprime pareri, promuove la qualità dei materiali vivaistici e stimola l'applicazione dei migliori protocolli per rendere più efficienti e sostenibili gli impianti a verde.

Infine, si prevede che le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo siano assicurate dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie spettanti a legislazione vigente (articolo 6).

Nell'ambito degli uffici dirigenziali non generali del Ministero, l'Ufficio PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione<sup>7</sup> assume la denominazione di PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo, ed è competente a monitorare la corretta attuazione della legge in esame (articolo 7).

È istituito un “coordinamento permanente<sup>8</sup> di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy*” di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, dell'ambiente, della salute, dell'economia e dello sviluppo economico (articolo 8).

Si prevede l'adozione, con decreto del Ministro, del Piano nazionale del settore florovivaistico.

Il Piano fornisce alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi da recepire nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR). Il Piano, di durata triennale, individua le politiche di settore da attuare.<sup>9</sup>

All'attuazione dell'articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 9).

L'articolo 10 riproduce quanto già previsto all'articolo 3, comma 1 (vedi sopra).

Si prevede che le regioni possano istituire marchi settoriali di qualità.<sup>10</sup> Il Ministero promuove i marchi nazionali; inoltre, promuove e favorisce la stipulazione di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica sostenibile anche

---

<sup>7</sup> di cui all'articolo 2, comma 3, del D.M. n. 2481/2018.

<sup>8</sup> Testualmente finalizzato a stimolare lo sviluppo di una filiera florovivaistica che possa corrispondere alle sfide future e che inserisca pienamente il valore del verde nella transizione ecologica.

<sup>9</sup> con particolare attenzione, tra l'altro, all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, alla promozione di coltivazioni e installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, nonché ad individuare le strategie di realizzazione del verde urbano.

<sup>10</sup> Finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici, con l'obiettivo di fornire una riconoscibilità, da parte del mercato, delle produzioni florovivaistiche che garantisca il consumatore in merito alle caratteristiche di qualità.

nell'ambito del settore florovivaistico, nonché l'adesione a sistemi di certificazione internazionalmente riconosciuti (articolo 11).

Si prevede la predisposizione, da parte del Ministero, di un Piano di comunicazione e promozione contenente le azioni di valorizzazione del settore, sulla base degli obiettivi elaborati dal tavolo di settore avvalendosi dell'Ufficio PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo. All'attuazione dell'articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 12).

Vengono definiti i centri per il giardinaggio<sup>11</sup> la cui disciplina attuativa è demandata ad un regolamento governativo (articolo 13).

Con riferimento alla figura professionale di “manutentore del verde” (già individuata a legislazione vigente), si dispone che “un regolamento” (non specificamente individuato) dia attuazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 154/2016 (articolo 14).

La norma richiamata affida alle regioni la disciplina dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di idoneità relativo all'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi esercitata da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa. La norma medesima è assistita da una specifica clausola di neutralità.

Le amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi quadro<sup>12</sup> per la durata massima di sette anni, ai fini della stipula di contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche.

I contratti si riferiscono alla coltivazione, alla preparazione della pianta, alla fornitura, alla sistemazione del sito di impianto. Costituiscono titolo preferenziale per la stipula di tali accordi quadro, la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano. Il contratto di coltivazione può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione, sia da parte delle aziende florovivaistiche che di soggetti terzi privati. A tal fine, le amministrazioni individuano le aree potenzialmente sponsorizzabili, nonché gli eventuali interventi di miglioramento, anche con la creazione di aree di verde attrezzato. Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione mantengono la funzione ad uso pubblico, in base alle vigenti disposizioni del Piano regolatore generale.

Al fine di favorire lo sviluppo del verde urbano e di migliorare le aree verdi urbane esistenti i comuni possono utilizzare le risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 145/2018 (articolo 15).

La norma richiamata ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 2.780 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.180,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.255 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.855 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.255 milioni di

---

<sup>11</sup> I centri forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola, sono dotati di punto vendita e dediti alla produzione e vendita organizzata di piante, fiori e prodotti connessi, per i quali si applicano le regole fiscali vigenti. I centri che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile sono aziende agricole.

<sup>12</sup> Ai sensi dell'articolo 54 del D.lgs. n. 50/2016.

euro per l'anno 2023, di 2.655 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.755 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.590 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.245 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.150 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

Il successivo comma 123 precisa che il fondo è destinato, oltre che per le finalità previste dai commi 556 (programmi di edilizia sanitaria), 826 (semplificazione delle regole di finanza pubblica), 843 (concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario), e 890 (manutenzione scuole e strade delle province delle regioni a statuto ordinario), al rilancio degli investimenti degli enti territoriali.

Si prevede che il Ministero favorisca iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale (articolo 16).

Si stabilisce che il Ministero si coordini con le regioni al fine di individuare criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani Strategici, da attribuire in via prioritaria alle Organizzazioni dei produttori florovivaistiche, nonché misure ed interventi adeguati e dedicati alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei PSR. Inoltre, le regioni possono dare attuazione a quanto disposto nei rispettivi PSR annuali e pluriennali (articolo 17).

L'articolo 18 detta la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.

Inoltre, con una disposizione rubricata “copertura finanziaria”, si prevede che:

- il Ministero destini una quota delle risorse disponibili, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per le attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico proposte del Tavolo (articolo 19, comma 1);
- una quota delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499/1999 (in materia di razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), sia destinata al finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo e previsti dal Piano (articolo 19, comma 2).

**In merito ai profili di quantificazione**, si osserva in via preliminare che la proposta in esame prevede una serie di misure e di interventi a sostegno del florovivaismo: alcuni articoli sono corredati di una clausola di neutralità mentre per altri, aventi carattere potenzialmente oneroso, non vengono individuate una specifica quantificazione e una copertura degli oneri né stabilito un vincolo di invarianza finanziaria; ulteriori norme, infine, presentano natura ordinamentale e carattere non oneroso (come, ad esempio, quelle recanti definizioni).

Appare pertanto necessario acquisire dati ed elementi di valutazione necessari a definire l'impatto finanziario delle seguenti disposizioni:

- l'articolo 2, comma 1, prevede un Programma di percorsi didattici relativi alle tematiche ambientali e all'importanza di un'adeguata presenza del verde, da svolgere nell'ambito dell'offerta formativa nella scuola dell'obbligo: la norma appare comportare ulteriori adempimenti didattici a carico del sistema nazionale di istruzione. Andrebbero dunque indicate le risorse disponibili per i nuovi compiti (docenze, eventuale strumentazione ecc.) precisando se le stesse risultino sufficienti per le medesime attività;
- all'articolo 2, comma 3, si prevedono concorsi di idee per aziende e giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, banditi dal Ministero: la norma non specifica le risorse da stanziare per il loro svolgimento. Appare quindi opportuno acquisire una valutazione in merito alla possibilità che lo svolgimento di tali concorsi possa o meno essere effettuato nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;
- l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 10 prevedono l'individuazione di siti regionali idonei per piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico; andrebbe chiarito se tali attività rientrino nelle competenze istituzionali del Ministero e delle regioni o se le stesse richiedano compiti ulteriori non previsti a legislazione vigente. Inoltre, dal tenore delle disposizioni non emerge quali siano i soggetti competenti alla realizzazione delle stesse piattaforme e a valere su quali risorse;
- l'articolo 3, comma 3, prevede l'estensione all'acquisto di fiori e piante da interno della detrazione del 36% già prevista per interventi di sistemazione di aree a verde, fino a un massimo di 500 euro per nucleo familiare; tenuto conto che l'agevolazione vigente comporta effetti onerosi di minor gettito per diverse annualità e che tali effetti sono stati quantificati anche sulla base della spesa prevista per ciascun soggetto interessato, andrebbe chiarito quali siano gli effetti dell'estensione del beneficio a un'ulteriore spesa agevolabile ed il relativo impatto sul gettito;
- l'articolo 5 prevede l'istituzione di distretti florovivaistici da parte delle regioni. In tali distretti sono consentiti diversi interventi: in proposito non si formulano osservazioni

- tenuto conto della loro natura facoltativa, tale che gli enti pubblici coinvolti potranno provvedervi qualora sussistano le necessarie disponibilità di risorse e senza pregiudizio dei rispettivi vincoli di bilancio. Il comma 1, invece, dispone che nei distretti "sono previste azioni pubbliche finalizzate alla salvaguardia delle aziende florovivaistiche", con ciò prefigurando interventi che testualmente risultano di natura obbligatoria e sulla cui onerosità andrebbe dunque acquisito l'avviso del Governo, anche tenuto conto che la norma non individua quali siano le amministrazioni pubbliche obbligate ad intervenire;
- sull'istituzione del Tavolo tecnico del settore florovivaistico e, nel suo ambito, di due Osservatori (articolo 6), la norma fissa la consueta clausola di non onerosità, riferita sia agli emolumenti sia agli oneri di funzionamento e pone le funzioni di supporto e di segreteria a carico del Ministero: tenuto peraltro conto che a legislazione vigente è già costituito, in condizioni di neutralità finanziaria, un analogo tavolo con un numero di componenti maggiore, non si formulano osservazioni nel presupposto che le attività del Tavolo e quelle di supporto tecnico-amministrativo possano essere svolte nel quadro delle risorse esistenti. In proposito appare comunque utile acquisire l'avviso del Governo;
  - l'articolo 7 attribuisce a un ufficio ministeriale già costituito sia la competenza sul monitoraggio della proposta normativa in esame sia gli ulteriori compiti relativi alla filiera del florovivaismo che un decreto ministeriale gli conferirà; la norma non è assistita da clausola di invarianza: andrebbero dunque acquisiti elementi circa l'effettiva possibilità di fronteggiare gli adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
  - sull'articolo 8, che istituisce un "coordinamento permanente" di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy*, in mancanza di indicazioni di maggior dettaglio circa le modalità di svolgimento di tale coordinamento nonché delle attività di supporto tecnico-amministrativo, non è possibile verificare la neutralità finanziaria della disposizione. In proposito appare quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo;
  - il comma 3 dell'articolo 15 consente l'utilizzo per il verde urbano del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali: poiché la norma ha l'effetto di consentire un'ulteriore

finalizzazione (peraltro coerente con quelle già individuate a legislazione vigente) nel quadro di risorse configurate entro un tetto di spesa annuo, andrebbe confermato che alla sua attuazione si potrà provvedere in sede di programmazione e di riparto del Fondo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incidere su programmi o interventi già avviati;

- sull'articolo 16, relativo alla promozione della costituzione di organizzazioni di produttori nel settore florovivaistico, andrebbe chiarito a quali attività di incentivazione poste in capo al Ministero si faccia riferimento al fine di verificare che le stesse possano essere realizzate senza prevedere uno specifico stanziamento;
- l'articolo 19 destina a talune finalità di spesa una quota di risorse già stanziate in appositi piani nazionali agricoli o nello stato di previsione del ministero: in proposito andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a verificare l'effettiva disponibilità di tali risorse, senza incidere su attività già avviate o programmate a legislazione vigente.

Tale disponibilità appare infatti condizionata alla presenza di risorse attualmente non utilizzate ovvero alla possibilità di operare riallocazioni delle spese iscritte in bilancio, anche considerando che le previsioni di bilancio dovrebbero essere state costruite sulla base della legislazione vigente e non sulla base di norme ancora non adottate.

Nulla da osservare, invece, circa le seguenti disposizioni:

- sull'articolo 9, che prevede un Piano nazionale del settore florovivaistico, e sull'articolo 12, che prevede un Piano di comunicazione e promozione, non si formulano osservazioni in considerazione delle apposite clausole di neutralità e della natura programmatica e non immediatamente precettiva dei piani;
- sull'articolo 11, che prevede per le regioni la possibilità di istituire marchi di certificazione dei prodotti florovivaistici, e sull'articolo 15 (commi 1 e 2), che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di coltivazione e accordi quadro, non si formulano osservazioni tenuto conto del carattere facoltativo delle disposizioni, che potranno dunque essere attuate nell'ambito dei vigenti vincoli di bilancio;
- sulle restanti disposizioni non espressamente considerate.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 19 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, destini una quota, non superiore a un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza per favorire attività di comunicazione e promozione del settore florovivaistico proposte del Tavolo di cui all'articolo 6.

Al riguardo si segnala che i piani nazionali di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono documenti programmatici, adottati previo accordo sancito in Conferenza Stato – regioni. Detti piani sono stati inizialmente finanziati dall'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006, con 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009<sup>13</sup> e le relative risorse sono state allocate sul capitolo 7643 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tuttavia il capitolo risulta allo stato privo di stanziamenti di competenza, non solo per l'anno 2020, come si evince da un'interrogazione effettuata nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato, ma anche per l'intero triennio 2020-2022, come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.

Ciò posto, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla effettiva disponibilità di risorse, per gli anni dal 2020 al 2022, per l'attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, in caso affermativo, che il loro utilizzo per le finalità di cui all'articolo 19, comma 1, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le risorse medesime sono preordinate. Inoltre, si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 19 prevede che una quota, nel limite massimo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, delle risorse iscritte nello stato di

---

<sup>13</sup> Il Governo, nel corso dell'esame della proposta di legge C. 1373 e abb., recante Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa, ha chiarito che i piani di settore di competenza del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali per gli anni successivi al 2009 sono stati finanziati con le risorse derivanti dal rifinanziamento degli interventi di cui alla legge n. 499 del 1999, recante Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (si veda la seduta della Commissione bilancio del 5 agosto 2015).

previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999 sia destinata al finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 4 della citata legge n. 499 del 1999 ha provveduto al finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concernenti in particolare la ricerca e la sperimentazione in campo agricolo e che le relative risorse sono allocate sul capitolo 7810 dello stato di previsione del menzionato Ministero, il quale, come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, reca uno stanziamento di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022. Si segnala inoltre che, sulla base delle risultanze di un'interrogazione effettuata nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno 2020 non risulta ancora impegnato alcun importo sul citato capitolo 7810.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, si ritiene necessario che il Governo confermi che gli stanziamenti da destinare alle finalità di cui all'articolo 19, comma 2, del provvedimento sono quelli di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 e che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali detti stanziamenti sono preordinati.